

giugno 2003, dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva-cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -20.000;

2004: -20.000;

2005: -20.000.

4. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

5. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24

febbraio 1992, n. 225, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

5. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati

per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 03. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

7. 2. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Stoccaggio delle acque di vegetazione) — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

10. 02. Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Denunce dei pozzi) — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

10. 03. Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristeza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2,

alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

***11. 01.** D'Agrò.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

***11. 02.** Cosentino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono comprese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

11. 03. Cosentino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

11. 04. Cosentino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale *aggiungere le seguenti:* , nonché

per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.

12. 1. Lettieri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

12. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***17. 06.** Lupi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

17. 013. Degennaro, Peretti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

17. 015. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della documentazione finale di spesa e della docu-

mentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

17. 016. Cosentino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

***17. 017.** Cosentino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

***17. 018.** Gamba.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 2. – 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato

dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

Dis. 1. 01. Governo.

(A.C. 4102 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17 ».

dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente: « 17-*bis*. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad euro 1 milione, per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.1 Mascia, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Vigni, 1.02, 1.03 Foti, 1.04 Iannuzzi, 1.05 Sergio Rossi, 5.04 e 5.06 Guido Giuseppe Rossi, 5.05 Paroli, 17.01 Zeller, e 17.010 Lettieri, 17.02 Olivieri e 17.07 Parolo, 17.011 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4102 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

ART. 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

ART. 3.

(Riqualificazione urbana della città di Palermo).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

ART. 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ART. 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

ART. 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

ARTICOLO 7.

(Enti pubblici).

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

ART. 8.

(Disposizioni sull'UNIRE).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione

delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

ART. 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

ART. 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

ART. 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie

di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

ART. 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative).

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 14.

(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

ART. 15.

(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

ART. 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

ART. 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4102 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo).* 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».

(A.C. 4102 – Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai titoli esecutivi formati dopo il 1° gennaio 1999.

1. 1. Ghiglia, Foti, Armani, Alboni, Butti, Airaghi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per fronteggiare l'emergenza di cui al comma 1, i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati, in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

1-ter. Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui al comma 1-bis sono destinati prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. 2. Sandri, Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Zunino, Piglionica, Vianello, Chianale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1 ed al fine di garantire adeguate misure di riequilibrio del disagio abitativo, all'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano la disponibilità delle aree con atto di acquisto o con contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto, spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della concessione in proprietà delle aree ».

1. 3. Coronella, Anedda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***1. 01.** Vigni, Abbondanzieri, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Raffaella Mariani,

Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Ruzzante, Innocenti, Chianale, Gambini, Amici, Boato, Bressa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***1. 04.** Iannuzzi, Realacci, Lettieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di

euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Proroga del termine per le agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla proroga delle definizioni degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

1. 05. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 240 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2004 »;

le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 07. Foti, Ghiglia.

ART. 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2005.

- 2. 1.** Amici, Preda, Albonetti, Boato, Bressa.

ART. 3.

(Riqualificazione urbana della città di Palermo).

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Parolo, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. *(Agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).* — 1. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva-cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -20.000;

2004: -20.000;

2005: -20.000.

- 4. 01.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

- 5. 02.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi ver-

bali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

5. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'arti-

colo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 03. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 2 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 3 milioni per l'anno 2004 e un milione per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 04. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati

dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.

5. 05. Paroli, Zanetta, Saglia, Daniele Galli, Perrotta, Patria.

(Approvato)

ART. 7.

(Enti pubblici).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

7. 1. Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

7. 2. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

ART. 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

Sopprimerlo.

10. 1. Rava, Boato, Bressa, Leoni, Marone.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

10. 2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Stoccaggio delle acque di vegetazione*) — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

10. 02. Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Denunce dei pozzi*) — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

10. 03. Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 06. Foti, Ghiglia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro

anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 13 giugno 2004 ».

10. 01. Montecchi, Sedioli, Amici, Preda, Abbondanzieri, Leoni, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Adeguamento degli scarichi al suolo*) — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

10. 04. Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristeza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 11.

(*Gestioni fuori bilancio*).

Sopprimerlo.

11. 1. Mascia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

***11. 01.** D'Agrò.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

***11. 02.** Cosentino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono comprese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

11. 03. Cosentino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma,

in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

11. 04. Cosentino.

ART. 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale aggiungere le seguenti: , nonché per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.

12. 1. Lettieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.

12. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge